

NOTA AIC recepimento nuove direttive del cd. “pacchetto rifiuti”

L'Associazione Italiana Compostaggio, nell'ottica di una green economy circolare finalizzata alla gestione sostenibile del territorio, promuove, per la gestione e valorizzazione della frazione organica, una prassi basata sul principio di sussidiarietà e di prossimità con la conseguente costruzione di capacità locali di gestione rifiuti. In tale contesto, per sussidiarietà si intende quel principio regolatore per cui se un ente inferiore (soggetto privato e non) è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non interviene, ma può eventualmente sostenere e/o supportare l'azione. Il sistema dei grandi impianti quindi, viene integrato con l'idea della capacità distribuita, della gestione locale e della rete. Si evidenzia che l'obiettivo di questo approccio è quello di diminuire la vulnerabilità del sistema e aumentare l'accettabilità e la consapevolezza sociale (molti piccoli impianti vicini ai luoghi di produzione invece che uno grande e spesso distante). Lo strumento operativo per accompagnare questo processo è quello di privilegiare in relazione al territorio il compostaggio di prossimità costituito da:

- l'autocompostaggio sia delle utenze domestiche sia di quelle non domestiche,
- il compostaggio di comunità,
- il compostaggio locale.

In questo processo AIC in tutti diversi tavoli e opportunità vuole sempre evidenziare il ruolo fondamentale che il compost ha, oltre che per l'uso in agricoltura e nella florovivaistica, anche nella strategia complessiva di lotta al cambiamento climatico.

Per questo l'Associazione è fortemente convinta che l'attività di compostaggio dovrebbe essere supportata da incentivi simili a quelli adottati nelle rinnovabili e rappresentare un'importante voce del Green Public Procurement (GPP).

Concretamente si richiede un supporto simile a quello offerto alla produzione di biogas e l'obbligo di acquisto compost negli acquisti verdi, rispetto al quale di seguito si riportano alcune proposte:

Oggetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)	Obiettivo obbligatorio	Criteri premianti	
Gestione del verde pubblico:	Definire un quantitativo minimo di compost da acquistare.	Acquisto di compost in quantità superiore al limite minimo	In alternativa provvedere all'utilizzo degli scarti verdi in autocompostaggio o pacciamatura con cippato, da parte del servizio pubblico, con auto utilizzo negli spazi pubblici
Ristorazione collettiva, che comprendente anche le mense aziendali:		Gestione in loco dei rifiuti alimentari con autocompostaggio (se dotato di area verde) o compostaggio di prossimità	
Gestione dei rifiuti urbani			Riformulare complessivamente il CAM per adeguarlo alle novità normative determinate dall'approvazione del Collegato ambientale (compostaggio di prossimità) e dal DM sul Compostaggio di comunità

In tema di politiche tariffarie, a valle delle esperienze italiane seguite dalla nostra associazione rileviamo la necessità di:

- rendere obbligatori gli sgravi tariffari, ove non applicata la tariffa puntuale, anche per:
 - le utenze non domestiche che effettuano l'autocompostaggio
 - le utenze, domestiche e non domestiche, che effettuano il compostaggio di comunità
- quantificare e standardizzare questi sgravi sulla base del costo sostenuto dal comune, dall'ATO o dall'azienda delegata per la gestione della frazione organica (raccolta + trasporto + accesso impianto)
- Rendere obbligatori gli Albi Comunali Compostatori come strumento di supporto alla pratica e al monitoraggio del compostaggio.

Lo strumento giuridico da approvare è quello di estendere l'art. 208 della 152 comma 19bis, che ora prevede le sole utenze domestiche e le aziende florovivaistiche, alle **utenze non domestiche** supportato da un metodo di quantificazione dello sgravio basato sui costi da sostenere per la gestione dell'organico.

In questo contesto, diventano indispensabili alcuni strumenti finalizzati ad assicurare gli aventi diritto nei confronti dei comuni inadempienti che si sottraggono a tale passaggio con l'applicabilità di penalizzazioni per i comuni che non attuano gli sgravi. Il fenomeno di sgravi non applicati è attualmente presente in molte realtà anche per quanto già previsto dalle legge, spesso non applicata (esempio per il compostaggio domestico).

Qualora sia attiva la tariffa puntuale condividiamo la posizione della ESPER¹ che qui si riporta:

“La tipologia di rifiuto urbano che viene solitamente sottoposta a misurazione e tariffazione puntuale è la frazione indifferenziata ma all'estero viene spesso sottoposta a misurazione e

1

<http://www.ecodallecitta.it/notizie/385094/tariffa-puntuale-rifiuti-cose-come-funziona-intervista-ad-attilio-tornavacca-esper/>

tariffazione anche la frazione organica (umido e verde). In Belgio, per esempio, è stata introdotta una tariffazione differenziale (denominate infatti tariffe DIFTAR, geDIFferentieerd TARief) attraverso una modulazione dei costi anche per l'organico e per la frazione imballaggi (chiaramente notevolmente inferiori rispetto il costo applicato al rifiuto residuo) proprio per distribuire il disincentivo economico prevalentemente sul rifiuto residuo ma anche in parte minoritaria sulle altre frazioni recuperabili e riciclabili. Questa modulazione della tariffazione puntuale differenziale risulta molto interessante perché bisogna sempre rammentare che l'obiettivo perseguito a livello europeo non è solo un elevato livello di riciclaggio ma innanzitutto la prevenzione quale obiettivo prioritario. Tendere, ad esempio, a disincentivare la produzione di rifiuti organici significa favorire un minore spreco di prodotti alimentari così come un disincentivo verso la produzione di rifiuti da imballaggi significa minor spreco di risorse che sono serviti alla loro produzione, alla loro commercializzazione e poi al loro successivo riciclo. Vari studi mettono infatti in evidenza che la tariffazione puntuale determina un incentivo economico che ha effetti diretti anche nella determinazione dei flussi di rifiuti prodotti ed a sua volta influenza sia il modo con cui le amministrazioni locali si avvicinano alla gestione dei rifiuti (ad esempio promuovendo e finanziando i centri del riuso, il compostaggio domestico, ecc.) sia l'industria che è incentivata alla progettazione di packaging (design) meno voluminoso o allo sviluppo di scelte di marketing orientate alla minore produzione di imballaggi a perdere.”

Cioè si propone, nella tariffa puntuale, una quantificazione dei costi di gestione della frazione organica. Attualmente è infatti spesso adottato il solo costo della frazione indifferenziata. Nella quantificazione dei costi della frazione organica deve rientrare anche quella della frazione verde, con l'introduzione di un apposita tariffazione. Si ricorda infatti che le superfici destinate al verde non sono sottoposte a tassazione e pertanto il costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti verdi ricade anche sulle utenze che non producono questa tipologia di rifiuto.

Si rileva favorevolmente, nella Direttiva Europea 851/2018:

tra i considerata (punto 48) *“il ritrattamento di rifiuti biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbe essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.”*

la modifica della Direttiva 2008/98/CE con l'introduzione dell'art. 11Bis *“la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono computarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano dell'ambiente”*

Infine l'introduzione (art. 3 definizioni), nella definizione di *“rifiuto organici”* di produttori quali uffici, attività all'ingrosso, mense, impianti dell'industria alimentare e la concezione di assimilazione che vi è sottesa, basata unicamente sui criteri qualitativi (rifiuti equiparabili) e non già su criteri quali e quantitativi. Questo fatto aumenta la possibilità di intercettazione dei rifiuti alimentari e di raggiungimento degli obiettivi di avvio a riciclo previsti, nonché la possibilità di accesso agli sgravi anche da parte di utenze non direttamente domestiche indipendentemente dal fatto che sia o meno adottata nel comune la tariffa puntuale.

Per il compostaggio di comunità si evidenziano alcuni aspetti che di fatto limitano la sua diffusione: Il Decreto 266 /2016, all'art. 2 (definizioni), recita *“organismo collettivo: due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio”*. Questa definizione ha portato all'esclusione dal ruolo di Organismo Collettivo degli Enti pubblici locali e in **particolare dei piccoli comuni** per i quali questo sistema di gestione può

rappresentare la migliore soluzione e non la possono avviare anche se supportati da amministrazioni superiori quali le Regioni, le aree metropolitane ecc.

La necessaria formazione della figura del *conduttore* (art. 7 del Decreto 266/2016) andrebbe svolta da Enti iscritti ad un Albo, da istituire presso MATTM, con il rilascio di un patentino riconosciuto dal MATTM stesso; La formazione si deve estendere anche al compostaggio di comunità di tipo statico entro le 10 ton annuali. E' necessario, inoltre, istituire un albo regionale per i formatori e verificatori dell'autocompostaggio al quale deve avere accesso anche il volontariato. Devono essere specificati i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo regionale, quali titoli studio o in alternativa specifici corsi formativi istituiti dalle regioni e da Enea.

Anche se appare chiaro va sottolineato che, essendo il compostaggio di comunità una forma di autocompostaggio collettivo, il materiale, in tutte le sue fasi, **non può essere classificato rifiuto**. In particolare il materiale in uscita dalla attrezzatura e posto eventualmente in cumuli o contenitori può essere gestito dal conduttore o da suoi incaricati (per esempio rivoltamenti ecc.) senza dover ricorrere alla normativa rifiuti. Solo nel caso di compost in uscita fuori specifica (allegato 6 del Decreto 266/2016) si ha la produzione di rifiuto.

Le macchine, le attrezzature e materiali particolari in ingresso (le buste compostabili), per il compostaggio di comunità, comprese le compostiere statiche, immesse nel mercato italiano necessitano di una procedura di omologazione finalizzata e con specifiche tecniche certificate con il coinvolgimento dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) e di ENEA in qualità di strumento tecnico. Una procedura di omologazione dovrà altresì essere prevista anche per le compostiere dell'autocompostaggio commercializzate, nonché per gli additivi commercializzati e utilizzati nel compostaggio.

Per gli impianti locali di compostaggio da 152/2006 art. 214 comma 7bis , si ritiene utile estendere il loro limite delle 80 t/anno ad almeno 250 t/anno, in quanto sarebbero a servire un comune o un'area con circa 2000 abitanti chiudendo il ciclo in loco .

Per questa tipologia di impianti si richiede, per sostenerne la diffusione, un nuovo e più snello protocollo di analisi del compost prodotto. Allo scopo andrebbe istituito un tavolo tecnico presso MATTM ipotizzando la creazione di un fondo, per la copertura dei costi e destinato alle ARPA, per le opportune analisi del compost prodotto.

Tra le attrezzature da omologare/certificare proponiamo l'inserimento di sacchi più idonei alla pratica del compostaggio di prossimità. In generale, l'uso di un colore dedicato ai sacchetti per la raccolta differenziata dell'organico, differente dagli altri, potrebbe eliminare il problema della frazione estranea (per esempio con riconoscimenti automatici dei sacchi in plastica) che giunge agli impianti.